

- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinate condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
 - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (³) Codice Taric : avena spuntata.
- (⁴) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (⁵) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (⁶) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (⁷) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
- (⁸) Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, il prelievo è limitato conformemente al suddetto regolamento.

EE,105

(1) 22,88

00 02 80 1

10 30 1

02,301

00 15 1011